

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
PROVINCIA PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
FORNITURA DI ACQUA POTABILE A MEZZO
AUTOBOTTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE DEL 3 FEB. 2000 N° 9
con modifiche ed integrazioni di cui alla delibera consiliare N° 36 del 27-06-02

ART. 1

"E' istituito il servizio di acqua potabile a mezzo autobotte in favore di titolari di attività produttive insediate stabilmente nel territorio comunale ed in subordine in favore di insediamenti civili, stabili e/o stagionali, non serviti da acquedotti comunali e/o acquedotti E.A.S.

E' esclusa la fornitura di acqua potabile all'infuori del territorio comunale, tranne che per comprovante esigenze di carattere straordinario e di pubblica utilità.

In relazione alla specifica destinazione d'uso dell'autobotte comunale, così come appositamente individuata dagli atti autorizzativi, è inibito l'uso del mezzo per interventi che non siano di fornitura di acqua potabile, tranne che per esigenze di carattere straordinario a tutela della pubblica incolumità. L'autobotte è di proprietà del Comune di Castronovo di Sicilia, che la gestisce direttamente e fornisce l'acqua ai soggetti di cui ai precedenti commi, secondo le norme e le prescrizioni del seguente regolamento".

ART. 2

L'acqua sarà fornita su richiesta dell'interessato il quale dovrà fare esplicita domanda all'ufficio competente del Comune .

La richiesta sarà redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale ; in essa dovranno essere indicati l'uso al quale l'acqua dovrà servire, l'ubicazione esatta dell'immobile da rifornire e la possibilità di accesso dell'autobotte .

Le richieste di fornitura saranno evase con sollecitudine nei limiti delle disponibilità organizzative del servizio e delle risorse idriche esistenti.

In caso di più richieste l'ordine di priorità della fornitura sarà stabilito sulla base dell'acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune.

La richiesta non appena acquisita verrà trasmessa al responsabile del servizio che provvederà, eseguite le opportune verifiche, a disporre l'esecuzione della fornitura.

ART. 3

L'acqua di massima è fornita per usi potabili ed igienici connessi all'esercizio delle attività produttive di cui all'art.1 nonché per gli usi domestici nel caso di residenze .

La fornitura può anche essere concessa a favore di Enti o Associazioni aventi finalità sociali e/o educative e/o culturali.

Le richieste provenienti da Enti o Associazioni potranno essere soddisfatte anche in forma gratuita qualora destinate al soddisfacimento di esigenze sociali e/o educative e/o culturali.

ART. 4

Il servizio di cui al presente regolamento viene concesso a titolo oneroso sulla base di relativa tariffa che sarà determinata dall'Organo Esecutivo competente per legge con apposito provvedimento.

Le tariffe potranno essere rivedute e modificate in funzione dei costi del servizio e nei limiti stabiliti dalla legge.

Il pagamento avverrà contestualmente alla richiesta di fornitura dell'acqua e dovrà effettuarsi mediante versamento su c.c.p. intestato al Comune o mediante reversale di incasso.

ART. 5

L'amministrazione Comunale non sarà responsabile per la mancata effettuazione della fornitura qualora la stessa risulti imputabile a difficoltà di accesso all'immobile o comunque a cause imputabili al richiedente ovvero per impossibilità sopravvenute.

ART. 6

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualsiasi momento dall'Amministrazione Comunale a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, salvo prescrizioni da parte dell'organo di controllo preposto.

ART. 7

Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.